REGOLAMENTO (CEE) N. 687/75 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni ed accessori di abbigliamento della sottovoce doganale n. 60.05 A I, originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3048/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3048/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 157,5 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso ; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 30 % ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione ;

considerando che per gli indumenti esterni ed accessori di abbigliamento della sottovoce 60.05 A I, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 0,600 tonnellate ; che alla data del 13 marzo 1975 le importazioni nella Comunità di indumenti esterni ed accessori di abbigliamento della sottovoce 60.05 A I, originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito delle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3048/74 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 18 marzo 1975 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3048/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno il 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1975.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 329 del 9. 12. 1974, pag. 24.